



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

Prot. n. 39422/27.2.4/24 - Gab

03 dicembre 2010

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della provincia
di Brescia
Loro sedi

Ai Signori Commissari
Prefetizi dei Comuni di:

Angolo Terme
Collio
Loro sedi

Oggetto: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (9 ottobre 2011).

Si richiama l'attenzione sul contenuto delle direttive diramate dal Ministero dell'Interno – Documentazione e Statistica - sulle delicate procedure che interesseranno la nuova tornata censuaria prevista per il prossimo anno: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (9 ottobre 2011).

Nel segnalare l'importanza di tale attività complessa e delicata, si raccomanda di attenersi alle modalità indicate nelle predette direttive.

Il Capo di Gabinetto
(VERRUSIO)

Referenti del procedimento:

Sig.ra Bonizzarda Irene - Tel. 030/3743520
Sig. Togni Walter – Tel. 030/3743689

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

1. Introduzione

L'art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ha indetto e finanziato i Censimenti Generali del 2011 stabilendo che l'Istat organizzi le operazioni di Censimento attraverso il Piano Generale di Censimento (PGC) ed apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e Bolzano. Il PGC è un atto programmatico di natura generale, per la redazione del quale l'articolo 50 citato rinvia, con riferimento a specifici aspetti, alla acquisizione di una previa intesa di altri organismi istituzionali (Ministero dell'economia e delle finanze, Conferenza unificata, Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell'Interno, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.).

In particolare:

- il comma 2, lett. a del citato articolo stabilisce che le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, nonché i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati siano stabiliti d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 2, lett. b del citato articolo stabilisce che le modalità di selezione e i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, siano stabilite d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 2, lett. d del citato articolo stabilisce che le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie siano stabilite d'intesa con il Ministero dell'Interno.

Inoltre, l'art. 50 al comma 4 prevede che per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'Istat, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel piano di cui al comma 2, possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente documento illustra sinteticamente: gli obiettivi del censimento, il campo di osservazione e le unità di rilevazione, i metodi e le tecniche di indagine, le fasi temporali delle operazioni, l'organizzazione della rete di rilevazione. Esso costituisce la proposta per giungere alle intese richieste dall'art. 50 sopracitato con la Conferenza Unificata e con gli altri organi istituzionali sopra citati.

2. Informazioni generali sul censimento della popolazione e delle abitazioni

2.1 Obiettivi del censimento, campo di osservazione e unità di rilevazione

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni viene effettuato allo scopo di:

- a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
- b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;
- c) determinare la popolazione legale quale popolazione residente nel territorio di ciascun Comune;
- d) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente;
- e) produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici.

Per raggiungere i predetti obiettivi, il Censimento deve raccogliere informazioni e dati riferiti a diverse unità di rilevazione, adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo i criteri previsti dalla United Nations Economic Commission for Europe ("Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing") e stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Conseguentemente, il campo di osservazione del Censimento è costituito, a livello di ciascun Comune, dalla popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, come definita dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente") e in linea con quanto previsto dal citato Regolamento dell'Unione Europea. Fanno parte della popolazione dimorante abitualmente le persone di cittadinanza straniera in possesso di regolare titolo per soggiornare in Italia¹. Costituisce campo di osservazione del Censimento anche la popolazione presente, calcolata come somma delle persone non dimoranti abitualmente, ma temporaneamente presenti nel Comune alla data del censimento e delle persone dimoranti abitualmente nel Comune, al netto di quelle temporaneamente assenti alla data di riferimento del censimento. La popolazione censita come dimorante abitualmente, ossia residente, nel territorio

¹ Per i cittadini di paesi non appartenenti alla Unione Europea, costituiscono titolo a soggiornare in Italia il permesso di soggiorno valido, il nulla osta all'ingresso in Italia per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, le domande di rinnovo del permesso di soggiorno e le domande di rilascio del primo permesso presentate agli sportelli unici delle Prefetture.

del Comune costituisce la popolazione legale dello stesso.

Il Censimento generale della popolazione rileva, mediante i contenuti informativi presenti nei questionari di censimento predisposti dall'Istat, la struttura delle famiglie, le caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e di mobilità territoriale delle persone censite come dimoranti abitualmente, nonché le principali caratteristiche anagrafiche delle persone censite come non dimoranti abitualmente alla data di riferimento. In ciascun Comune il censimento rileva anche: la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni occupate; la consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni non occupate; la consistenza numerica e le caratteristiche degli edifici ad uso residenziale o misto; la consistenza numerica degli edifici ad uso non residenziale e di quelli non utilizzati, limitatamente alle località abitate. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il censimento rileva, altresì, la consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici ivi presenti, in attuazione delle disposizioni del d. lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato e integrato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal d.lgs. 23 maggio 2005, n.99.

Le unità di rilevazione del censimento sono: le famiglie, le convivenze, le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del censimento, le abitazioni, gli altri tipi di alloggio e gli edifici.

Le famiglie, le convivenze e le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del censimento sono tenute all'obbligo di risposta in base al d.lgs. n. 322/89 e al Decreto del Presidente della Repubblica contenente l'elenco delle rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta.

2.2 Metodi e tecniche di indagine e calendario delle operazioni

Tutte le informazioni e i dati oggetto del censimento devono essere raccolti esclusivamente mediante gli appositi questionari predisposti dall'Istat. Per la raccolta dei dati è fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo quanto previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alla consistenza e alla dislocazione territoriale dei gruppi linguistici.

La data di riferimento del censimento è fissata al **9 ottobre 2011**. In particolare, la popolazione residente e quella presente sono individuate in ciascun Comune con riferimento alla mezzanotte tra l'8 e il 9 ottobre 2011. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni per la compilazione dei questionari di censimento che saranno impartite dall'Istat.

La strategia censuaria per il 2011 mantiene le caratteristiche di esaustività e simultaneità della rilevazione su tutto il territorio nazionale, ma introduce numerose innovazioni di processo e di prodotto, tra le quali:

- l'impiego del registro anagrafico della popolazione residente mediante il ricorso a "Liste anagrafiche comunali" (LAC) di famiglie e convivenze per la distribuzione dei questionari;
- la consegna dei questionari tramite spedizione postale (*mail out*) al fine di ridurre il numero di rilevatori sul campo e semplificare l'attività di *front office* degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);

- la raccolta dei questionari compilati mediante una pluralità di canali e secondo le preferenze del rispondente (posta, Internet, rilevatore, ecc.);
- la somministrazione di questionari in forma completa a campioni di famiglie nei Comuni con popolazione residente di almeno 20.000 abitanti;
- l'individuazione delle unità di rilevazione dimoranti abitualmente sul territorio comunale ma non iscritte in anagrafe e il loro recupero nel computo della popolazione legale (recupero sistematico della sottocopertura anagrafica);
- la compilazione di bilanci *ad hoc* da parte dei Comuni, con successiva validazione da parte dell'Istat, relativi agli esiti del confronto contestuale censimento-anagrafe e del successivo processo di revisione anagrafica post censuaria, al fine di garantire una maggiore coerenza tra dati anagrafici e dati censuari sia alla data del censimento, sia negli anni ad esso successivi.

La sequenza delle principali operazioni di preparazione e conduzione del censimento, in base alle scelte tecniche operate dall'Istituto, può essere così sintetizzata:

- **IV trimestre 2010:** rilevazione dei Numeri Civici (RNC) per i Comuni capoluogo di provincia o con popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti. Obiettivo della RNC è la costituzione di una lista ausiliaria finalizzata a coadiuvare la gestione della rilevazione sul campo nella fase di recupero sistematico della sottocopertura anagrafica e a realizzare il censimento degli edifici. Nei Comuni non capoluogo di provincia e con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il censimento degli edifici è svolto contestualmente alla rilevazione censuaria.
- **I trimestre 2011:** acquisizione delle LAC. I Comuni dovranno inviare entro il 31 gennaio 2011 la lista anagrafica della popolazione residente riferita al 31 dicembre 2010, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'Istat. Queste liste saranno validate dall'Istat accertando il rispetto di proprietà formali e sostanziali predefinite. Inoltre, le liste saranno elaborate dall'Istat per la normalizzazione degli indirizzi e la loro geocodifica alle sezioni di censimento.
- **II trimestre 2011:** nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti estrazione dei campioni di famiglie da sottoporre a rilevazione per mezzo di questionario in forma completa, nelle aree di censimento² di centro abitato. In queste aree il restante insieme delle famiglie viene rilevato tramite un questionario in forma ridotta. Nelle residue aree di censimento dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e per l'intero territorio dei Comuni fino a 20.000 abitanti è prevista la somministrazione di un questionario in forma completa a tutte le famiglie incluse in LAC.
- **III trimestre 2011:** creazione delle "Liste Integrative da Fonti Ausiliarie centrali di individui, famiglie e convivenze non incluse in LAC" (LIFA). Si tratta di liste ausiliarie su base comunale finalizzate al contatto di individui dimoranti sul territorio comunale, ma non presenti nelle LAC corrispondenti. Le fonti utilizzate per la creazione delle LIFA sono

² Aggregazioni di sezioni di censimento contigue utili alla definizione di aree sub-comunali di output informativo, da definire in collaborazione tra Istat e ciascun Comune con almeno 20.000 abitanti, o capoluogo di provincia.

l'Anagrafe Tributaria e gli archivi degli stranieri extra-comunitari in condizione di regolarità nel soggiorno, gestiti dal Ministero dell'Interno.

- **IV trimestre 2011:**

- spedizione dei questionari alle unità di rilevazione incluse in LAC (famiglie e alcune categorie di convivenze anagrafiche). Le operazioni di consegna a mezzo spedizione postale dovranno essere concluse entro il 22 ottobre 2011 per tutto il territorio nazionale. I questionari saranno spediti all'intestatario del foglio di famiglia o convivenza al suo indirizzo di residenza registrato in LAC;
- creazione delle "Liste integrative autonome comunali" (LIAC). Ciascun Comune predispone una lista ausiliaria composta dalle persone che hanno subito variazioni nei dati anagrafici (nascita, morte, trasferimenti di residenza in entrata e in uscita dal Comune, cambi di abitazione interni al Comune) tra il 1° gennaio e l'8 ottobre del 2011, unitamente alle persone non iscritte in anagrafe per le quali altri archivi locali forniscano segnali di presenza sul territorio del Comune;
- restituzione multicanale. Al fine di agevolare l'acquisizione dei questionari compilati e di ridurre l'impegno sul campo dei rilevatori saranno utilizzati diversi canali di restituzione: restituzione postale, compilazione web e consegna presso Centri Comunali di Raccolta (CCR) appositamente costituiti;
- rilevazione delle convivenze non anagrafiche. La rilevazione verrà effettuata secondo modalità e tempi stabiliti in apposite convenzioni non onerose che dovranno essere stipulate con gli enti interessati; a questi sarà richiesto di provvedere alla compilazione *on line* degli appositi questionari;
- recupero delle mancate risposte e identificazione della sovra copertura delle LAC. A partire dal 21 novembre 2011 i rilevatori verranno inviati sul campo per acquisire i questionari che non siano ancora stati restituiti spontaneamente dalle famiglie. Qualora il rilevatore accerti che un individuo non è più dimorante abitualmente all'indirizzo risultante in anagrafe e qualora nell'ambito delle operazioni di recupero di cui al punto 10 lo stesso non venga rilevato come dimorante abitualmente presso altro indirizzo del Comune, l'individuo viene considerato irreperibile al censimento ed escluso dal conteggio della popolazione residente;
- recupero sistematico della sotto copertura anagrafica. Consiste in una ricognizione del territorio da parte del rilevatore sulla base di informazioni contenute nelle liste RNC, LIFA e LIAC e mirante al recupero esaustivo delle famiglie e convivenze dimoranti abitualmente sul territorio comunale e non incluse in LAC.

- **I trimestre 2012:** revisione qualitativa dei questionari cartacei. Il Comune deve provvedere alla revisione dei questionari cartacei (restituiti per posta o consegnati presso i CCR o ai rilevatori) secondo le specifiche fornite dall'Istat, al fine di assicurarne l'omogeneità, in termini di qualità, con i questionari compilati via web. Per ciascun questionario revisionato, il Comune deve inoltre provvedere ad inserire nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) alcune informazioni di riepilogo, necessarie alla produzione e diffusione dei primi risultati nonché all'effettuazione del

confronto censimento-anagrafe. A chiusura delle operazioni di rilevazione, di revisione qualitativa dei questionari cartacei e di confronto censimento-anagrafe, il Comune dovrà provvedere alla compilazione e trasmissione all'Istat dei bilanci *ad hoc* relativi agli esiti del confronto censimento-anagrafe.

Allo scopo di ottimizzare la tempestività dell'informazione prodotta, la diffusione dei dati sarà effettuata dall'Istat in tappe successive e riguarderà quattro tipi di risultati:

- primi risultati per provincia e per Comune da diffondere entro il 31 marzo 2012;
- dati definitivi relativi alla popolazione legale per Comune, da diffondere entro il 31 dicembre 2012;
- dati definitivi da trasmettere a Eurostat entro il 31 marzo 2014;
- dati definitivi da diffondere in Italia entro il 31 maggio 2014.

3. Organizzazione della rilevazione censuaria

3.1 Organizzazione della rete territoriale

Le fasi della rilevazione censuaria vengono organizzate con riferimento a quattro livelli territoriali: nazionale, regionale, provinciale e comunale (figura 1). Esse sono affidate agli enti di seguito indicati con specificazione dei compiti a ciascuno spettanti.

A livello nazionale:

- **I'Istat** definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli organi di censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione ad Eurostat. L'Istat predispone il materiale censuario e in particolare i questionari di censimento, provvede alla comunicazione integrata nei confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità verso la generalità dei residenti in Italia, assicura il rispetto del segreto statistico e la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti;
- **l'Ufficio di statistica del Ministero dell'interno**, oltre a svolgere le funzioni dettate dal D.lgs. n. 322/89 e dalla direttiva del Comstat n. 5 del 15 ottobre 1991, assicura, in occasione del Censimento, il coordinamento delle attività svolte in ambito censuario dagli Uffici provinciali di censimento, appositamente costituiti presso le Prefetture.

A livello regionale:


- l'Istat sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante le proprie sedi regionali (indicate nel seguito come Uffici Regionali di Censimento - URC), con il compito di supervisionare la costituzione degli uffici di censimento a livello sub regionale e le procedure di selezione e nomina dei coordinatori e rilevatori, di coordinare e partecipare alla formazione del personale degli organi di censimento, di controllare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio regionale di competenza;

- nell'ambito di ciascun URC operano i **Responsabili Istat Territoriali (RIT)** svolgendo compiti di supporto e vigilanza;
- nelle province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta i compiti e le funzioni dell'URC sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome e della Regione. I suddetti uffici provvedono a selezionare e nominare i responsabili territoriali che, nei territori di competenza, assumeranno i compiti e le funzioni proprie dei RIT, secondo quanto stabilito da apposite intese e dalle circolari tecniche;
- nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun URC sarà coadiuvato da una **Commissione Tecnica Regionale (CTR)**, a cui spettano compiti di monitoraggio, segnalazione e intervento nei casi più critici. Nelle province di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta le Commissioni Tecniche Regionali sono istituite dalle rispettive amministrazioni provinciali autonome e dalla Regione Valle d'Aosta. Nel Piano Generale di Censimento e nelle circolari l'Istat stabilirà i criteri per la costituzione delle CTR, le quali vedranno anche la partecipazione di rappresentanti degli uffici di statistica delle Regioni.

A livello provinciale:

- di norma, gli Uffici di Statistica presso le Prefetture svolgono i compiti di **Uffici Provinciali di Censimento (UPC)**. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo n. 322/89 e successive modificazioni, agli UPC spettano i compiti di vigilanza, assistenza agli Uffici Comunali di Censimento (di seguito UCC), coordinamento delle attività censuarie e formazione. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta le funzioni e i compiti propri dell'UPC sono attribuiti alle competenze dei rispettivi URC. In particolare, agli UPC, in collaborazione, a titolo non oneroso, con le Province e le Camere di commercio, spettano i seguenti compiti:
 1. vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni censuarie;
 2. assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento e alla nomina del suo responsabile secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Piano Generale di Censimento;
 3. assicurare che ciascun Comune corrisponda all'obbligo di fornitura all'Istat della lista anagrafica comunale, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto mediante circolari;
 4. assistere gli Uffici Comunali di Censimento nella soluzione di eventi imprevisti o eccezionali;
 5. monitorare l'andamento della rilevazione anche utilizzando le funzioni di reportistica e trasmissione previste nel Sistema di Gestione della Rilevazione;
 6. coordinare le attività censuarie nel territorio di competenza in collaborazione con i RIT;
 7. contribuire alla formazione del personale degli Uffici Comunali di Censimento;
 8. favorire le intese tra enti locali finalizzate alla costituzione di Uffici Comunali di Censimento in forma associata tra Comuni, nel rispetto della normativa vigente e in base a circolari Istat.

Figura 1 – Organizzazione della rete censuaria



A livello locale:

- ciascun Comune costituisce il proprio **Ufficio Comunale di Censimento (UCC)** presso l'ufficio di statistica cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I Comuni che non hanno l'ufficio di statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici. I Comuni possono svolgere tale funzione anche in forma associata. Le principali funzioni e compiti dell'UCC, i cui dettagli verranno definiti dall'Istat con apposite circolari, sono le seguenti³:
 1. mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento della rilevazione;
 2. selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali (CoC), secondo criteri e tempi stabiliti dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari dell'Istat;
 3. formare, in collaborazione con l'URC competente per territorio, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali, utilizzando i materiali all'uopo predisposti dall'Istat;
 4. costituire uno o più Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di assistenza alla loro compilazione;
 5. svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari dell'Istat;
 6. utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat per tutte le funzioni previste;
 7. monitorare l'andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità;
 8. assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari;
 9. nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti al 1 gennaio 2009, non capoluoghi di Provincia, svolgere il censimento degli edifici;
 10. accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat;
 11. effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenza;
 12. provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli esiti;
 13. trasmettere all'Istat il suddetto bilancio e all'Ufficio comunale di anagrafe le liste di individui iscritti in anagrafe ma irreperibili e di individui censiti ma non iscritti in anagrafe;
 14. formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite dall'Istat;
 15. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat.

³ Le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite, di norma, all'Ufficio di statistica del Comune, ove costituito. Al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche.

3.2. Confronto tra censimento e anagrafe

Il censimento assistito da lista anagrafica comunale (LAC) consente di rafforzare la contestualità tra l'effettuazione della rilevazione e le operazioni di confronto tra censimento e anagrafe. Il confronto contestuale consente anche di produrre per ciascun Comune un bilancio *ad hoc* che ne sintetizzi i risultati in modo certificato dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento entro una data prestabilita dall'Istat, non successiva al termine ultimo della fase di rilevazione sul campo. Dal punto di vista tecnico, il confronto consiste nel verificare che tutti gli individui componenti la famiglia o la convivenza siano presenti nella scheda anagrafica e nel corrispondente questionario di famiglia o convivenza, nonché nel conteggiare e registrare le eventuali differenze riscontrate. Ai fini della revisione post-censuaria dell'anagrafe comunale, le operazioni di confronto servono anche al Comune per predisporre liste di individui che presentano differenze tra le due fonti relativamente a variabili demografiche o di localizzazione della dimora abituale. Le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie saranno oggetto di intesa tra Istat e Ministero dell'Interno.

3.3 Modalità di costituzione degli Uffici di censimento

Gli Uffici di censimento a livello provinciale e comunale vengono costituiti seguendo le modalità di seguito indicate.

In particolare:

- le funzioni e i compiti di UPC sono attribuite di norma, all'Ufficio di statistica della Prefettura, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UPC. Le Prefetture che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
- le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all'Ufficio di statistica del Comune, ove costituito, ed al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di censimento, di norma, presso i propri Servizi demografici e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche. I Comuni possono attribuire la qualifica di UCC agli Uffici di censimento costituiti in occasione del Censimento generale dell'agricoltura, ai sensi degli artt. 8, 11 e 12 del DPR 23 luglio 2010, n. 154, adottando le misure opportune per adeguare gli Uffici stessi ai nuovi compiti connessi all'esecuzione del censimento in oggetto;
- gli UCC possono essere costituiti anche in forma associata tra più Comuni secondo criteri finalizzati a una più efficiente organizzazione delle attività ad essi affidate, soprattutto nei casi in cui il numero delle unità di rilevazione sia limitato e tale da comportare

diseconomie di scala nella costituzione di UCC in ciascun singolo Comune. La scelta del Responsabile dell'Ufficio, in tale ipotesi, deve tener conto dei requisiti di professionalità di cui al punto precedente.

Ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di selezione, ai requisiti, alla natura e durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di censimento potranno essere fornite dal Piano Generale di Censimento e da circolari Istat.

3.4 Contributi agli organi di censimento

3.4.1 Uffici Comunali di Censimento (UCC)

Agli oneri derivanti dall'effettuazione del censimento si provvede nel limite delle risorse ordinarie dell'ente e del contributo Istat.

La distribuzione dei contributi agli UCC tiene conto della struttura dell'indagine ed in particolare del fatto che il censimento è assistito da liste anagrafiche comunali (LAC), che la distribuzione primaria dei questionari di censimento avverrà mediante servizio di spedizione postale diretta alle famiglie iscritte in LAC, che la restituzione dei questionari compilati potrà essere effettuata da ciascuna famiglia o convivenza a scelta tra più canali (via web, per posta, al centro comunale di raccolta), che i rilevatori comunali saranno prevalentemente impegnati ad assicurare la distribuzione dei questionari eventualmente non consegnati dal servizio di spedizione postale, il recupero delle mancate risposte e il recupero sistematico dell'eventuale sottocopertura della LAC. Rispetto ai precedenti censimenti dovrà essere assicurato un rafforzamento del *back office* comunale e un ridimensionamento del numero dei rilevatori, pur assicurando il rispetto di livelli di disponibilità di addetti in presenza di variabilità nei tassi di risposta spontanea da parte delle famiglie.

Tre sono le attività che gli organi di censimento sono chiamati a svolgere, secondo i tempi descritti in precedenza:

- rilevazione dei numeri civici;
- rilevazione censuaria della popolazione e delle abitazioni;
- rilevazione campionaria areale di controllo della copertura del censimento (Post Enumeration Survey - PES).

Per la prima rilevazione ai Comuni capoluogo di provincia e a quelli con almeno 20.000 abitanti è corrisposto un contributo forfettario per un importo complessivo massimo di 19.000.000,00 euro. Il contributo spettante a ciascun Comune si compone di due voci:

- a) contributo per le spese di impianto della rilevazione, definito in base all'ampiezza demografica dei Comuni e pari, nel complesso, a 2.850.000,00 euro;
- b) contributo variabile di 2 euro per edificio rilevato e di 1 euro per numero civico rilevato.

Per le attività censuarie in senso stretto, sono previsti tre diversi fondi da assegnare agli UCC:

- fondo di importo totale massimo pari a 103.840.779,00 euro, da distribuire come **contributo forfettario fisso per il funzionamento degli UCC**. Questo contributo viene ripartito tra i Comuni in ragione della popolazione residente, calcolata dall'Istat con riferimento al 31

dicembre 2009. Il contributo sarà erogato in due tempi, entro date da definire in base al calendario generale del censimento e secondo quote da commisurare alla suddivisione per anni dello stanziamento statale. Alle Unioni di Comuni, formalmente costituite ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché alle Comunità montane costituite e operanti ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo T.U.E.L., che abbiano tra i loro compiti anche l'esercizio della funzione statistica e che abbiano costituito un unico UCC per i Comuni associati, il contributo sarà erogato nella misura spettante in base al numero di residenti nell'insieme dei Comuni facenti parte dell'Unione e risultanti all'Istat al 31 dicembre 2009. Analogo criterio sarà applicato alle associazioni tra Comuni per la conduzione dell'Ufficio di statistica, ai sensi della direttiva del Comstat n. 7 del 18 dicembre 1992 e della circolare dell'Istat del 27 aprile 1999 n.3/Sistan;

- fondo di importo totale massimo pari a 189.880.282,00 euro, da distribuire come **contributo forfetario variabile legato all'attività di rilevazione**. Questo contributo sarà erogato ai Comuni in ragione di:

- o 6,00 euro per questionario di famiglia restituito al Centro di raccolta comunale o recuperato tramite rilevatore comunale;
- o 5,00 euro per questionario di famiglia restituito a mezzo posta;
- o 3,00 euro a questionario di famiglia restituito via web, ove il tasso di utilizzo del canale nel singolo Comune risultasse inferiore o uguale al 10%. Nel caso il tasso di restituzione via web nel singolo Comune fosse superiore al 10% dei questionari validati dall'Istat, lo specifico contributo sarà corrisposto in misura pari a:
 - 4,00 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 10,01% e il 15%;
 - 4,50 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 15,01% e il 20%;
 - 5,00 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà compreso tra il 20,01% e il 25%;
 - 5,50 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web risulterà superiore al 25%.

Inoltre, un contributo aggiuntivo verrà erogato ai Comuni⁴ in ragione di 8,00 euro per ciascun questionario di convivenza validato dall'Istat e di 2,00 euro per questionario di edificio e di abitazione non occupata validato dall'Istat;

- fondo di importo totale massimo pari a 2.966.880,00 euro per **l'incentivazione della costituzione di UCC in forma associata**. Questo contributo ha lo scopo di incentivare l'associazione tra Comuni nel costituire un unico ufficio di censimento cui assegnare il compito di gestire sul territorio la rilevazione censuaria. Esso sarà corrisposto dall'Istat in misura pari al 20% della somma spettante a ciascun Comune associato in base all'applicazione del criterio di riparto del

⁴ Il contributo unitario per questionario di edificio sarà erogato solo ai Comuni non capoluogo di provincia o con popolazione determinata dall'Istat al 31 dicembre 2009 inferiore a 20.000 abitanti.

primo tipo di contributo. L'incentivo sarà riservato a Comuni tra loro limitrofi, con popolazione determinata dall'Istat al 31 dicembre 2009 non superiore a 5.000 abitanti, che costituiscano un unico Ufficio di Censimento in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci. All'associazione tra Comuni potranno partecipare, entro i limiti di numerosità degli enti sopra specificati, anche Comuni limitrofi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, tuttavia senza beneficiare dell'incentivo. Il contributo incentivante non spetta alle Unioni dei Comuni, alle Comunità montane e agli Uffici di statistica costituiti in forma associata.

Infine, per la rilevazione campionaria areale di controllo della copertura del censimento (PES) è previsto un contributo di importo totale massimo pari a 5.000.000,00 euro. Esso sarà ripartito solo tra i Comuni che formeranno il campione areale di controllo della qualità e della copertura della rilevazione censuaria, secondo criteri di commisurazione al numero delle sezioni di censimento da sottoporre a controllo e del numero di questionari rilevati.

3.4.2 Uffici provinciali di censimento e intese con Province autonome di Trento e Bolzano e con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia

Agli Uffici Provinciali di Censimento, da costituire presso le Prefetture (eccetto che nelle province di Trento e Bolzano), potranno essere assegnati contributi fissi per un importo totale massimo di 7.000.000,00 euro. I criteri di riparto verranno definiti in accordo con il Ministero dell'interno.

Un contributo di importo totale massimo pari a 2.900.000,00 euro è destinato alla copertura delle spese che le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta (cui sono attribuite le funzioni di Uffici Regionali di Censimento) e la Regione Friuli Venezia Giulia (per quanto attiene alla rilevazione presso cittadini italiani di lingua slovena) sosterranno per la conduzione del censimento. I criteri di ripartizione di tali contributi saranno oggetto di intese separate tra l'Istat e gli enti citati.

4. Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori e rilevatori

Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità degli uffici di censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di Comuni assumono rilevanza le figure dei coordinatori e dei rilevatori.

4.1. Coordinatori

I compiti affidati ai coordinatori sono:

- coadiuvare il responsabile dell'UCC nella formazione dei rilevatori;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
- coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta non ancora rispondenti;
- coordinare l'attività dei rilevatori per assicurare il recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non

- comprese nella Lista Anagrafica Comunale e per rilevare gli edifici e le abitazioni;
- assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione;
 - riferire al responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti;
 - coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di revisione dei questionari compilati;
 - controllare, tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat, le attività svolte dai rilevatori e compilare elettronicamente prospetti riepilogativi sull'andamento della rilevazione.

Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno dei Centri Comunali di Raccolta, ove costituiti in numero superiore ad uno per Comune.

Nei Comuni nei quali la popolazione determinata dall'Istat alla data del 31 dicembre 2009 è risultata inferiore a 5.000 abitanti i compiti del coordinatore sono svolti, di norma, dal responsabile dell'UCC.

I Comuni affidano l'incarico di coordinatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora sia necessario reclutare il personale all'esterno mediante le modalità di cui ai precedenti punti sub a) e sub b), il Comune è chiamato al rispetto della normativa in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dall'art. 50 citato. In tali casi valgono i requisiti professionali previsti dal presente documento, i quali verranno poi inclusi nel Piano Generale di Censimento e nelle circolari Istat.

I coordinatori devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.

Ove per la selezione dei coordinatori il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici e il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali.

4.2 Rilevatori

I compiti affidati ai rilevatori sono:

- partecipare alle riunioni di formazione;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell'UCC;

- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta non ancora rispondenti rispettando tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell'UCC;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- coadiuvare i coordinatori e l'altro personale dell'UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta;
- rilevare, mediante gli appositi modelli predisposti dall'Istat, gli edifici e le abitazioni, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella Lista Anagrafica Comunale, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;
- segnalare al coordinatore comunale o a responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta da parte ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore .

I Comuni affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema Statistico Nazionale (Sistan); c) procedure di reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni.

Per consentire l'efficace ricorso dei Comuni alla modalità di reclutamento dei rilevatori di cui al precedente punto b), l'Istat e gli enti del Sistan interessati stipuleranno una convenzione quadro a cui potranno accedere i Comuni che sceglieranno di ricorrere in parte o in tutto agli elenchi territoriali di rilevatori messi a disposizione da ciascuno degli enti del Sistan.

Qualora sia necessario reclutare il personale all'esterno mediante le modalità di cui ai precedenti punti sub a) e sub c), il Comune è chiamato al rispetto della normativa in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dall'art. 50 citato. In tali casi valgono i requisiti professionali previsti dal presente documento, i quali verranno poi inclusi nel Piano Generale di Censimento e nelle circolari Istat.

I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Ove per la selezione dei rilevatori il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici e il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario.